



Tribunale Ue. Recente sentenza sul risarcimento da violazione del Gdpr.

Osservatorio su giustizia europea e digitale

VIOLAZIONE DELLA PRIVACY, DANNO PROVATO DA CHI SUBISCE

di **Giuseppe Muto** e **Oreste Pollicino**

Il Tribunale dell'Unione europea si è recentemente pronunciato sul diritto al risarcimento del danno derivante da un trattamento dei dati in maniera non conforme al regolamento (Ue) 2016/679 (Gdpr), chiarendo i presupposti della sussistenza dell'an e della determinazione del quantum.

L'occasione è scaturita da un rinvio pregiudiziale operato da una Corte tedesca, che si trovava a decidere su un caso in cui il ricorrente, a fronte dell'invio della propria dichiarazione dei redditi a un indirizzo errato da parte del consulente fiscale, riteneva di aver patito un danno per la perdita del controllo sui propri dati personali e per il timore che questi potessero essere giunti nelle mani di persone non autorizzate.

Infatti, l'articolo 82 del Gdpr

dopo aver escluso l'ammissibilità di un'interpretazione estensiva dell'articolo 83 del Gdpr (in materia di sanzioni amministrative pecuniarie) proposta dal giudice del rinvio, afferma che nel regolamento per la tutela della privacy non sono presenti criteri per la determinazione del risarcimento del danno. Dunque, in mancanza di norme del diritto dell'Unione, è compito dell'ordinamento di ciascuno Stato membro definire le modalità più idonee per garantire la tutela dei diritti riconosciuti dall'articolo 82 del Gdpr, fatta salva l'osservanza dei principi di equivalenza ed effettività. A tal proposito, i giudici mettono in guardia sul fatto che il risarcimento del danno non deve mai svolgere una funzione punitiva (e neanche dissuasiva), pertanto il suo

riconosce il diritto al risarcimento del danno a chiunque subisca un pregiudizio materiale o immateriale causato dalla violazione dello stesso regolamento. Il titolare del trattamento è esente da responsabilità solamente se dimostra che l'evento dannoso non gli sia imputabile.

Dunque, la formulazione di tale disposizione lascia aperti alcuni interrogativi, che sono oggetto di rinvio al Tribunale, affinché il cittadino europeo possa godere di una tutela effettiva dei propri diritti.

In primo luogo, è opportuno definire quali siano i presupposti che consentono l'accesso alla tutela apprestata dall'articolo 82 del Gdpr. Sul punto, il Tribunale si esprime nel senso di ritenere necessarie tre condizioni cumulative: la violazione del regolamento, l'esistenza di un danno materiale o immateriale e la sussistenza di un nesso di causalità tra il danno e la violazione. Pertanto, la mera inosservanza delle disposizioni del Gdpr non è sufficiente, di per sé, a fondare un diritto al risarcimento ex articolo 82, dunque è onere dell'interessato dimostrare l'esistenza di un danno causato da tale violazione.

Orbene, chiarita la necessaria sussistenza dei tre elementi cumulativi, ci si deve interrogare su cosa possa rientrare nello spettro dei possibili significati dell'espressione «danno materiale o immateriale», così come formulata dalla disposizione. Coerentemente con la giurisprudenza di Lussemburgo, i giudici hanno ritenuto che la definizione di danno è autonoma, uniforme e propria del diritto dell'Unione e deve essere interpretata in



OSSERVATORIO

Focus sulle principali prese di posizione della giurisprudenza su diritti e digitale

ammontare non può mai superare la piena compensazione della perdita (anche immateriale) subita.

In conclusione, il Tribunale ha offerto relevantissimi chiarimenti su una norma che, sin dalla sua formulazione da parte del legislatore europeo, mancava di effettivi criteri di applicazione. Quindi, ai sensi del diritto dell'Unione, è possibile riconoscere una tutela risarcitoria all'individuo che abbia patito un danno sia materiale, sia immateriale quale conseguenza della violazione del Gdpr. È onere di quest'ultimo provare il danno, la cui nozione, però, deve essere interpretata in maniera ampia. Infine, con riguardo all'ammontare del risarcimento, è compito degli Stati membri definire i criteri di determinazione del quantum, tenendo a mente che detto risarcimento non può mai assumere funzione dissuasiva o punitiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVA

Osservatorio sulla giurisprudenza europea e digitale

Rubrica quindicinale dedicata all'analisi delle più recenti sentenze della Corte Ue e della Cedu

maniera ampia. Pertanto, la perdita del controllo sui propri dati personali, anche se per un breve lasso di tempo, e il timore che tali dati siano stati divulgati a terzi possono costituire un danno immateriale ex articolo 82 del Gdpr. Come conseguenza, l'onere della prova del danno subito, anche se minimo, ricade sul ricorrente.

Inoltre, la norma in commento non offre alcuna indicazione circa il *quantum* del risarcimento. Il Tribunale dell'Unione europea,

Curatori

Marina Castellaneta
e Oreste Pollicino

Membri

Marco Bassini, Tilbug
University; Flavia Bavetta,
Università Bocconi; Giovanni
De Gregorio, Catolica
University Lisbona; Federica
Paolucci, Università
Bocconi; Giuseppe Muto,
Università Bocconi